

Legge Regionale 9 luglio 1996, n. 44 ⁽¹⁾

Istituzione della Consulta delle elette del Piemonte

(1) Pubblicata nel B.U. 17 luglio 1996, n. 29.

La Consulta, istituita presso il Consiglio Regionale, si prefigge di rendere le elette nelle assemblee e negli organismi locali, nazionali ed europei, veri punti di riferimento per tutte le donne.

Ha inoltre il fine di accrescere e consolidare il contributo delle donne nella definizione degli strumenti giuridici che regolano la società e di organizzare percorsi di formazione e di aggiornamento sull'amministrazione della cosa pubblica.

Infine, ha il compito di promuovere la presenza femminile negli organismi in cui le nomine sono determinate da assemblee elettive.

Art. 1

1. E' istituita la Consulta delle elette del Piemonte che ha sede presso il Consiglio regionale.

Art. 2

1. La Consulta delle elette si pone i seguenti compiti prioritari:

- a) rendere le elette nelle Assemblee e negli Organismi locali, nazionali ed europei, punti di riferimento per tutte le donne;
- b) aumentare il numero delle elette ed accrescere e consolidare il contributo delle donne nella definizione degli strumenti giuridici che regolano la nostra società;
- c) offrire informazione e collaborazione all'interno ed all'esterno della Consulta stessa;
- d) creare occasioni permanenti di formazione e di aggiornamento sull'amministrazione della Cosa Pubblica, rivolte a tutte le donne, elette e non, per promuovere la preparazione e la presenza femminile nella amministrazione e nella vita politica;
- e) determinare il coinvolgimento delle elette in tutte le iniziative comunali, provinciali, regionali, nazionali ed europee che si svolgono in Piemonte;
- f) promuovere la presenza femminile negli Organismi in cui le nomine sono determinate dalle Assemblee elettive;
- g) agevolare i contatti con le Istituzioni;
- h) valorizzare ruolo ed iniziative delle elette;
- i) sviluppare sempre più in tutte le donne il senso della loro responsabilità verso il proprio Paese e verso la Società attraverso una partecipazione attiva alla vita politica ed amministrativa.

Art. 3

1. La Consulta è costituita dalle donne elette e nominate negli organismi istituzionali a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale ed europeo, le Presidenti delle Consulte femminili, delle Commissioni Pari Opportunità e le consigliere di Parità.

2. L'organizzazione e il funzionamento della Consulta delle elette sono demandati a successivo provvedimento deliberativo.

Art. 4

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale garantisce il necessario supporto organizzativo e finanziario per l'espletamento delle funzioni e dei compiti della Consulta.

Art. 5

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge la spesa, presunta di L. 50.000.000, è imputabile al capitolo 10220 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996, che presenta adeguata disponibilità.